



Sentenza n. 771/2023 pubbl. il 04/04/2023

RG n. 3169/2019

Repert. n. 807/2023 del 04/04/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dr.ssa Gabriella Zanon **Presidente**

Dr. Federico Bressan **Consigliere**

Dr. Pierluigi Galella **Giudice Ausiliario Relatore**

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale dell'anno 2019

TRA

E S.P.A. () in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Dal Soglio e Matteo Gasparin con domicilio eletto presso il loro studio in Schio, Largo Fusinelle n. 6/B.

APPELLANTE

CONTRO

T (C.F.) e M (C.F.) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. in

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1159/2019 pubblicata in data 21 maggio 2019 del Tribunale Ordinario di Vicenza.



In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).

Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 febbraio 2023 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per la parte appellante:

"1) In riforma della sentenza n. 1159/2019 del Tribunale di Vicenza resa nella causa n. 10000781/2013 r.g., accertato e dichiarato il grave inadempimento dei convenuti alle obbligazioni oggetto del contratto concluso con l'appellante, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento e per l'effetto condannarsi ciascuno degli appellati alla restituzione della somma di euro 2.420,00 versata dall'appellante a titolo di corrispettivo, e precisamente:

- il sig. T alla restituzione dell'importo oggetto della sua fattura n. 14 del 28/12/2011, per capitali euro 2.420,00;
- il sig. M alla restituzione dell'importo oggetto della sua fattura n. 12 del 16/11/2011, per capitali euro 2.420,00.

2) Condannarsi gli appellati, in via solidale o parziaria, a risarcire i danni subiti dall'appellante quantificati in euro 10.001,60 o nel diverso importo, anche maggiore, risultante di giustizia.

3) Condannarsi gli appellati al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, calcolati dalla maturazione al saldo.

4) Spese e compensi di lite rifusi, per entrambi i gradi di giudizio.

5) In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: ammettersi la prova per interrogatorio formale richiesta nella memoria dell'appellante del 22/11/2013; ammettersi la prova per testimoni richiesta nelle memorie dell'appellante del 22/11/2013 e dell'11/12/2013, sui capitoli di prova non ammessi dall'ordinanza del 09/03/2018.

Chiede l'assegnazione dei termini per il deposito di compare conclusionali e memorie di replica".

Per gli appellati:

"1) Premessi gli accertamenti e declaratorie del caso, rigettarsi l'appello avversario nonché tutte le domande proposte dall'attrice appellante, in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

2) Rigettarsi le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni esposte negli atti di primo grado;

3) Spese e compenso di causa interamente rifusi, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società E S.P.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza T e M per ivi sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 2.420,00 ciascuno, oltre al risarcimento di asseriti danni che assumeva di aver subito in relazione al contratto di subappalto con gli stessi interlocutori.



In particolare, l'attrice, premesso l'oggetto del rapporto contrattuale consistente nella installazione di un rivestimento esterno (c.d. "cappotto") e relativa intonacatura, deduceva di aver subappaltato tali opere a detti convenuti e di aver ad essi corrisposto, per tali lavorazioni, l'importo di € 2.420,00 ciascuno; assumeva, quindi, di aver in seguito ricevuto contestazione di vizi delle opere da parte del committente principale, tal S. P.A., il quale lamentava l'esecuzione in violazione delle regole dell'arte del fissaggio dei pannelli di lana di roccia, nonché imperfezioni sulle pareti e la presenza di macchie di colla sui davanzali del fabbricato.

La E. S.P.A. aggiungeva, pertanto, di aver tempestivamente denunciato ai subappaltatori i riferiti vizi e che, avendo questi ultimi manifestato la volontà di abbandonare il cantiere, di aver affidato ad altri soggetti la sistemazione delle opere specificando, in seguito, le problematiche compiutamente riscontrate, una volta effettuati specifici approfondimenti.

Ritualmente costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla domanda attorea, della quale chiedevano pertanto il rigetto respingendo i profili di responsabilità a loro imputati.

Istruita la causa mediante acquisizione di produzioni documentali ed espletamento di prove testimoniali, declinata la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 c.p.c., all'udienza del 21 febbraio 2019 la controversia passava in fase decisoria.

Con sentenza n. 1159/2019 depositata in data 21 maggio 2019 il Tribunale Ordinario di Vicenza, definitivamente pronunciando, così statuiva:

"ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertato l'inadempimento dei convenuti, CONDANNA T. e M. al pagamento di € 1.210,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della domanda (23/4/13) al saldo; CONDANNA i convenuti in solido al pagamento a favore di E. Spa delle spese di lite 1500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA e spese non imponibili per € 228,00".

Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione, per quanto di ritenuta soccombenza, la società E. S.P.A. affidato ai seguenti motivi:

- Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453 c.c. nonché omessa pronuncia in punto di domanda di risoluzione per inadempimento (primo motivo);
- Violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 1453, 1458 e 2697 c.c. Erronea imputazione di una quota di responsabilità nella causazione dei vizi delle opere oggetto di appalto alla stessa E. S.P.A. (secondo motivo);
- Violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 1453, 1458 e 2697 c.c. Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno (terzo motivo);



- Violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. nonché del D.M. 55/2014. Incoerente liquidazione delle spese di lite (quarto ed ultimo motivo).

Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio

T e M instando per il rigetto dell'appello e la consequenziale conferma della statuizione impugnata.

La causa, tenutasi mediante trattazione scritta in ragione della sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria, all'udienza del 17 novembre 2022 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è meritevole di accoglimento.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale la società E denuncia il vizio di omessa pronuncia rinvenibile nella statuizione impugnata per aver, la stessa, dato atto della sussistenza di un grave inadempimento dei subappaltatori convenuti senza tuttavia, quantunque richiesto, aver pronunciato la risoluzione del contratto *inter partes* in dipendenza di esso è da ritenersi fondato, con le precisazioni che seguono.

Trattasi, a ben considerare, non di un proprio vizio della sentenza, bensì di una mera svista percettiva del Decidente di prime cure il quale, nella parte dispositiva, si è limitato alle condanne restitutorie consequenziali alla risoluzione del rapporto negoziale, comunque pronunciata nel corpo motivazionale della stessa statuizione.

In essi, infatti, viene dato atto dello scioglimento del sinallagma contrattuale sancendosi la non scarsa importanza degli inadempimenti di T e M.

L'argomentazione decisoria, invero, consente di individuare in modo chiaro ed inequivoco (cfr. pag. 6 punto 3 ... *alla risoluzione giudiziale del contratto di subappalto consegue... l'obbligo restitutorio in capo ai convenuti...*) la pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto di subappalto oggetto di causa, attuandosi una conforme applicazione dei parametri normativi di cui all'art. 1453 c.c.

Non sussiste, del resto, alcun contrasto tra motivazione e dispositivo risultando la statuizione, considerata complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, perfettamente idonea a rendere conoscibile il contenuto della pronuncia giudiziale in termini di risoluzione contrattuale.

La doglianza, conseguentemente, induce più propriamente ad attuare un mero intervento correttivo, nel senso integrativo del dispositivo adottato.



La rilettura del compendio probatorio, nel contempo, convince per un giudizio di fondatezza anche della seconda censura secondo la quale il Giudice di primo grado avrebbe incoerentemente accertato una corresponsabilità, pari al 50%, della E nei vizi oggetto di denuncia.

In particolare, non condivisibile, a giudizio di questo Collegio, in disparte il contrasto logico-giuridico con il sancito grave inadempimento imputato ai subappaltatori (peraltro non sottoposto a gravame dagli stessi), risulta essere il percorso motivazionale che individua l'imputabilità dei vizi alla odierna appellante per aver, tal Sig. D - soggetto alla stessa riconducibile-, effettuato per suo conto delle verifiche preliminari sull'immobile e sulla conformazione delle pareti.

La ripercorsa lettura delle deposizioni testimoniali acquisite al processo (testi) conferisce attendibilità alla allegazione secondo la quale i suddetti controlli vennero effettuati prima dell'intervento dei tecnici specializzati sui quali, quindi, incombeva l'onere di montaggio del cappotto termico a piombo e nel rispetto delle regole dell'arte.

Nella fattispecie risulta che il cappotto termico sia stato montato senza tasselli, con profili angolari errati, con pareti ondulatorie e fuori piombo, lasciando indelebili macchie di colla sui davanzali, così da dover richiedere il successivo intervento di un'altra squadra a ciò incaricata dalla E S.P.A.

Gli stessi appellati, circostanza di non poco rilievo, sembrano riconoscere la propria responsabilità avendo spontaneamente provveduto ad emettere note di credito per i compensi percepiti.

A nulla dunque rileva l'assunto secondo il quale dagli atti non emergerebbe la sussistenza dei vizi lamentati i quali hanno del resto trovato il conforto della istruttoria espletata, senza necessità di ulteriori approfondimenti pur stimolati in questa sede.

Non vi è per l'effetto motivo, in difetto di una convincente prova sul punto il cui onere incombeva su questi ultimi, per imputare una quota di responsabilità in merito ai vizi per i quali è causa, anche alla odierna appellante.

Mette conto in proposito evidenziare come l'appaltatore sia tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata a mente dell'art. 1176 c.c. secondo comma, quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volta all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Lo stesso è, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, responsabile per i vizi dell'opera addirittura anche se nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la



prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, andando esente da responsabilità soltanto allorché, come tuttavia non si è rinvenuto nella fattispecie, risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Discende il diritto dell'appellante alla restituzione, da parte di ciascuno dei subappaltatori dell'intero corrispettivo percepito, pari a rispettivi € 2.420,00, come risultante dalle specifiche fatture in atti.

Detto titolo restitutorio comporta il diritto del *solvens* a recuperare anche gli interessi legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, come già sancito in prime cure.

Attesa, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sussistenza di valide ragioni giustificative dello scioglimento del vincolo negoziale per fatti imputabili ai subappaltatori, merita altresì accoglimento anche il terzo motivo di appello, con il quale la società appellante lamenta il mancato riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno ulteriore consistente negli interventi emendativi dalla stessa dovuti sostenere in adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il committente principale.

Sul punto non appare condivisibile l'allegazione degli appellati secondo la quale le somme richieste (e documentate) dalla E. S.P.A. non atterrebbero alla sistemazione delle problematiche del cappotto termico quanto, piuttosto, al completamento dei lavori di cantiere con conseguente ingiusta loro locupletazione.

In disparte il fatto che tale deduzione non risulta essere stata oggetto di specifico dibattito in prime cure, la documentazione offerta in comunicazione dalla committente consente in effetti di individuare la riferibilità delle fatture relative agli interventi di terzi soggetti (cfr. docc. 12, 14 e 16 fascicolo di primo grado di parte appellante) proprio ai lavori di sistemazione dei vizi causati dagli appaltatori, come peraltro riscontrabile anche dalle acquisite deposizioni testimoniali.

Queste ultime, del resto, risultano essere state effettivamente saldate dalla E

S.P.A., come viene da essa documentato mediante produzione delle effettuate disposizioni di bonifico (cfr. docc. 13,15 e 17 fascicolo di primo grado di quest'ultima).

Ne consegue che non vi è motivo per escludere il richiesto risarcimento del danno nella misura di € 10.001,60 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, da porre a carico degli odierni appellati in via solidale.

In tali termini, in definitiva, la sentenza è suscettibile di riforma, assorbito il quarto motivo di appello e/o respinto ogni ulteriore rilievo proposto dalle parti contendenti.



L'esito complessivo della lite, in ragione della loro totale soccombenza, determina la condanna di T e M alla refusione degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di E

S.P.A. Essi si liquidano dunque, avuto riguardo al *decisum* (scaglione compreso da € 5.200,01 ad € 26.000,00), per la pregressa fase processuale in ragione dei parametri vigenti *ratione temporis* e, quanto al grado di appello, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, nella misura di € 4.835,00 per compensi (€ 875,00 fase di studio, € 740,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase istruttoria, € 1.620,00 fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 233,00 per esborsi quanto al primo grado ed in € 3.966,00 per compensi (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 382,50 per esborsi quanto al secondo grado, applicati i parametri medi in ragione delle specifiche questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo per il presente appello.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 3169/2019 di Ruolo Generale, promossa da E S.P.A. contro T e M avverso la sentenza n. 1159/2019 pubblicata in data 21 maggio 2019 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:

1. In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza appellata,
 - a) dichiara risolto il contratto di subappalto intercorso tra le parti E S.P.A., T e M per grave inadempimento di questi ultimi e, per l'effetto
 - b) dichiara tenuti e condanna T e M alla restituzione, ciascuno, dell'importo rispettivamente ricevuto pari ad € 2.420,00 in favore di E S.P.A., oltre ad interessi legali su dette somme dalla data della domanda (23.04.2013) al saldo;
 - c) dichiara tenuti e condanna T e M, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di € 10.001,60 in favore di E S.P.A., oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Condanna T e M, in solido, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in favore di E S.P.A. nella misura di € 4.835,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 233,00 per esborsi quanto al primo grado ed in € 3.966,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 382,50 per esborsi, quanto al presente grado di giudizio.

Così deciso in Venezia il 17 febbraio 2023.

Il Giudice Ausiliario estensore
(Dott. Pierluigi Galella)

Il Presidente
(Dott.ssa Gabriella Zanon)

